

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA O.ZA.F. S.r.l.

Art. 1. Efficacia e validità delle presenti Condizioni Generali

La fornitura di beni da parte di O.ZA.F S.r.l. (di seguito denominata "OZAF" o "Fornitrice") è regolata dalle presenti Condizioni Generali, salvo espressa deroga scritta e controfirmata da un rappresentante autorizzato di OZAF.

OZAF non accetta eventuali condizioni generali di acquisto predisposte dal Committente.

Nel caso in cui alcune delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura vengano annullate o derogate, resta impregiudicata la validità delle restanti disposizioni. Qualsiasi comportamento, anche ripetuto nel tempo, di una delle Parti contrattuali non corrispondente ad una delle presenti Condizioni Generali non potrà in alcun modo pregiudicare il diritto di OZAF di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione e il rispetto delle stesse.

Le presenti Condizioni Generali sono altresì consultabili all'indirizzo www.ozaf.it.

Art. 2. Validità ed efficacia delle offerte di OZAF

Le offerte di O.ZA.F. hanno validità di 60 giorni.

Il contratto tra OZAF e il Committente si ritiene perfezionato quando OZAF riceve notizia da parte del Committente dell'accettazione della propria offerta.

Art. 3. Realizzazione del prodotto

I prodotti commissionati dal Committente (di seguito denominati anche "merce" o "macchinario") verranno realizzati dalla Fornitrice secondo le specifiche tecniche indicate nell'offerta di OZAF.

OZAF darà avvio alla lavorazione dei prodotti commissionati soltanto dopo aver ricevuto da parte del Committente: a) l'accettazione della propria offerta; b) l'acconto sul prezzo eventuale previsto nell'offerta; c) i campioni ed eventuale altri materiali necessari per la realizzazione del macchinario.

OZAF porterà a termine la realizzazione del macchinario commissionato entro 90 giorni dall'inizio della lavorazione. Entro tale termine OZAF comunicherà al Committente che il macchinario è pronto per essere collaudato.

Nel caso in cui durante la lavorazione dei prodotti commissionati si dovessero verificare complicazioni o comunque circostanze tali da ritardare la realizzazione del macchinario, OZAF ne darà pronta notizia al Committente.

Art. 4. Modifiche d'ordine

Eventuali richieste di modifiche e/o variazioni del prodotto commissionato dovranno essere concordate per iscritto. Nel caso in cui tali variazioni comportino corrispondenti variazioni dei costi e/o dei tempi di esecuzione della fornitura, il prezzo e la data di consegna della merce saranno modificati di conseguenza. L'accordo sulle variazioni dovrà essere perfezionato con l'invio di specifica modifica d'ordine da parte del Committente e accettato dalla Fornitrice.

Art. 5. Conformità a leggi, regolamenti, codici e standard

I prodotti oggetto di fornitura saranno realizzati da OZAF nel rispetto della normativa italiana.

Salvo diversa pattuizione, i prodotti oggetto di fornitura saranno realizzati secondo gli standard produttivi e qualitativi di OZAF.

Art. 6. Lavorazioni particolari – Rumorosità, sterilizzazione, fragilità

Il livello di rumorosità garantito da OZAF fa riferimento al macchinario funzionante a vuoto, senza oggetti all'interno.

Il macchinario sarà costruito in conformità alle normative vigenti, con particolare riferimento alla Direttiva macchine 2006/42.

In mancanza di diversa pattuizione, il livello di rumorosità del macchinario verrà calibrato e stimato sui parametri di caratterizzazione dello stabilimento OZAF.

Qualora in fase di lavorazione o di collaudo venisse rilevata una rumorosità eccessiva dovuta a particolari caratteristiche del macchinario e/o degli oggetti in esso veicolati, la Fornitrice adotterà tutti gli accorgimenti necessari per ridurre tale rumorosità, anche tramite strutture di insonorizzazione, addebitandone i relativi costi al Committente.

Nel caso in cui il Committente avesse necessità di particolari accorgimenti relativi alla rumorosità e/o alla sterilizzazione del macchinario e/o alla fragilità degli oggetti da veicolare all'interno del macchinario stesso, dovrà farne espressa richiesta alla Fornitrice e dovrà inviare apposita campionatura ad OZAF per consentire a questa di valutare tutti gli accorgimenti necessari per assecondare le esigenze del Committente e di quantificare i relativi costi.

Resta in ogni caso salva la facoltà della Fornitrice di rifiutare le richieste del Committente che OZAF ritenga di non poter soddisfare.

In mancanza di specifica richiesta, il macchinario verrà realizzato dalla Fornitrice secondo i propri ordinari standard produttivi e qualitativi, con conseguente rinuncia del Committente ad ogni contestazione a riguardo.

Il Committente dovrà specificare ad OZAF il tipo di trattamento di sterilizzazione e/o di pulitura a cui il macchinario è destinato ad essere sottoposto (a titolo esemplificativo e non esaustivo il Committente dovrà indicare il tipo di trattamento di lavaggio e di sterilizzazione cui il macchinario verrà sottoposto, la temperatura e la durata di tali trattamenti, quali agenti sanificanti verranno utilizzati e quale modalità di applicazione degli stessi agenti verrà utilizzata). In mancanza di tali indicazioni, OZAF non sarà ritenuta responsabile di eventuali deterioramenti, malfunzionamenti, vizi e/o difetti del macchinario derivanti da trattamenti di sterilizzazione e pulitura.

Art. 7. Campionatura

Per consentire ad OZAF di realizzare il macchinario secondo le esigenze del Committente, quest'ultimo dovrà inviare a proprie spese presso lo stabilimento OZAF una campionatura degli oggetti da veicolare all'interno del macchinario in quantità corrispondente a 60 minuti di marcia continua della macchina.

In mancanza di idonea campionatura la Fornitrice non garantisce la perfetta funzionalità del macchinario ed ogni eventuale intervento di adattamento del macchinario agli oggetti da veicolare sarà addebitato al Committente.

I campioni inviati dal Committente dovranno essere inoltre accompagnati da apposita documentazione tecnica in cui dovrà essere riportata: a) la loro rappresentazione grafica (disegno tecnico); b) le loro misure con specificazione delle relative tolleranze; c) la descrizione del materiale di cui detti oggetti sono composti.

I campioni inviati dovranno rispettare le caratteristiche riportate nella citata documentazione tecnica di accompagnamento. In caso contrario OZAF non garantisce la perfetta funzionalità del macchinario ed ogni eventuale intervento di adattamento del macchinario agli oggetti da veicolare sarà addebitato al Committente.

OZAF garantisce il corretto funzionamento del macchinario soltanto in relazione agli oggetti inviati come campione. La Fornitrice non sarà, pertanto, responsabile di eventuali malfunzionamenti del macchinario dovuti a modifiche e/o cambiamenti degli oggetti da veicolare rispetto agli oggetti inviati come campione. Anche in tal caso, ogni eventuale intervento di adattamento del macchinario ai diversi oggetti da veicolare sarà addebitato al Committente.

Nel caso in cui il macchinario debba veicolare oggetti di diverso colore, il Committente dovrà inviare la quantità sopra indicata per ogni tipologia di colore. In mancanza, OZAF non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali malfunzionamenti e/o danneggiamenti relativi ad oggetti di diverso colore rispetto alla campionatura ricevuta.

Art. 8. Collaudo

Il macchinario verrà collaudato presso lo stabilimento OZAF alla presenza del Committente (o di suoi rappresentanti autorizzati).

Il collaudo verrà effettuato sul macchinario con oggetti "in uscita libera", senza alcun abbinamento a macchinari del Committente o di terzi.

Nel caso in cui il Committente non si presenti all'appuntamento indicato da OZAF per il collaudo, la prova verrà comunque effettuata e documentata dal relativo certificato di collaudo.

Nel caso in cui, all'esito del collaudo il macchinario risultasse non conforme a quanto concordato, OZAF provvederà a correggere i difetti riscontrati nei tempi che la stessa Fornitrice indicherà al Committente e comunque nel minor tempo possibile.

In caso di collaudo positivo, i prodotti si riterranno definitivamente accettati dal Committente e pronti per la consegna.

Art. 9. Imballo, consegna e trasporto

Effettuato il collaudo positivo del macchinario, i prodotti verranno imballati da OZAF a spese del Committente..

L'imballo dei prodotti si intende standard. I costi e le spese per gli imballi verranno addebitati al Committente secondo le modalità previste nell'offerta. Imballi speciali dovranno essere previamente richiesti dal Committente e confermati per iscritto dalla Fornitrice e potranno comportare un ulteriore aggravio di prezzo.

La consegna dei prodotti avverrà franco fabbrica OZAF.

Il Committente si assume tutti i rischi, gli oneri i costi, le spese e le incombenze relative al trasporto, ivi compresi eventuali sdoganamenti.

Art. 10. Riserva di proprietà

È espressamente convenuto che il Committente acquista la proprietà della merce fornitagli solo con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, assumendosi comunque i rischi dal momento della consegna.

Salvo esplicito consenso scritto della Fornitrice, qualsiasi atto o comportamento del cliente che comporti pregiudizio al diritto di OZAF di rientrare in possesso del proprio macchinario non ancora pagato, renderà responsabile il Committente del conseguente risarcimento danni, salve e applicabili le sanzioni di legge.

Art. 11. Assistenza post-vendita

Salvo contrario patto scritto, gli obblighi contrattuali di OZAF derivanti dal contratto di fornitura, terminano con la consegna della merce al Committente.

L'assistenza post-vendita, l'avviamento del macchinario, la sua eventuale messa in linea, l'eventuale collaudo con l'utilizzatore finale del macchinario (cliente del Committente), la spedizione all'eventuale cliente del Committente, il montaggio di apparecchiature, i collegamenti elettrici e pneumatici ad altri macchinari e l'assemblaggio di componenti non prodotti da OZAF saranno eseguiti a cura e spese del Committente.

A richiesta del Committente i servizi sopra indicati potranno essere effettuati da OZAF soltanto dietro apposito ordine e alle tariffe che verranno comunicate da OZAF al momento della richiesta.

Gli interventi tecnici post-vendita da parte di tecnici specializzati OZAF sono esclusi dal contratto di fornitura. Tali interventi verranno eseguiti soltanto dietro apposito ordine e alle tariffe che verranno comunicate da OZAF al momento della richiesta.

Art. 12. Manutenzione

Ogni 2900 ore di funzionamento il macchinario dovrà essere sottoposto ad intervento di tagliando e ripristino da parte di personale specializzato OZAF.

Per garantire un corretto funzionamento del macchinario sarà inoltre necessario eseguire ogni 3000 ore di funzionamento o comunque ogni 12 mesi dalla messa in funzione un intervento di manutenzione sul macchinario stesso.

I suddetti interventi potranno essere eseguiti da tecnici specializzati OZAF dietro apposito ordine e alle tariffe che verranno comunicate da OZAF al momento della richiesta.

Art. 13. Prezzi e pagamenti

I prezzi indicati sono sempre da intendersi IVA esclusa, tranne dove esplicitamente indicato il contrario.

Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato secondo le modalità e nei termini previsti nell'offerta di OZAF.

In caso di ritardo nei pagamenti verranno applicati a carico del Committente gli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/02.

Qualora il Committente non fosse in regola con i pagamenti, anche se relativi a precedenti ordini, OZAF sospenderà la lavorazione del macchinario e non procederà alla consegna delle merci.

Se il Committente non effettuerà anche uno solo dei pagamenti previsti alla scadenza pattuita, o sarà inadempiente ad altro contratto o ad altre obbligazioni in genere nei confronti di OZAF, quest'ultima avrà la facoltà di sospendere la lavorazione e la consegna delle merci.

In caso di ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni, OZAF avrà facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato e richiedere al Committente il risarcimento dei danni e la restituzione delle merci eventualmente consegnate.

Il Committente non potrà, ad alcun titolo, effettuare compensazioni e/o sospendere i pagamenti dovuti in esecuzione del contratto di fornitura, salvo il caso in cui l'eventuale controcredito preteso dal Committente e/o l'eventuale inadempimento di OZAF sia stato da questa espressamente riconosciuto o accertato in via giudiziale.

Art. 14. Garanzia

14.1 - Garanzia. OZAF garantisce che il macchinario oggetto del contratto di fornitura sarà realizzato in conformità alle specifiche tecniche indicate nella propria offerta.

OZAF garantisce, per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna, che la merce sarà esente da vizi e/o difetti di fabbricazione. Le garanzie anzidette saranno applicabili a vizi e/o ai difetti tempestivamente denunciati durante il periodo di garanzia e saranno condizionate all'utilizzo delle merci in conformità alle istruzioni d'uso fornite dalla Fornitrice.

14.2 - Decadenza. In caso di vizi e/o difetti della merce il Committente dovrà, a pena di decadenza, denunciare per iscritto alla Fornitrice l'esistenza di tali vizi e/o difetti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla loro scoperta e dovrà mettere prontamente a disposizione di OZAF il bene difettoso per la riparazione. In caso di mancata denuncia entro i termini suddetti, il Committente non potrà far valere il diritto alla garanzia.

La garanzia decadrà nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione di cui all'articolo 12 delle presenti condizioni

14.3 - Rimedi. La Fornitrice provvederà nel minor tempo possibile, a proprie cura e spese, a correggere il difetto coperto da garanzia, eseguendo, a proprio insindacabile giudizio la riparazione o la sostituzione delle parti difettose.

Qualora la riparazione non dovesse essere effettuata presso gli stabilimenti OZAF, tutte le spese supplementari quali a titolo esemplificativo quelle di viaggio, vitto, alloggio e trasporto saranno a carico del Committente.

L'obbligo di garanzia è strettamente limitato all'attività di riparazione e/o sostituzione relativa alla merce viziata e/o difettosa prodotta da OZAF e non comprende, pertanto, la rimozione e/o la sostituzione di altre parti o componenti a cui il macchinario OZAF sia assemblato.

Le parti di macchinario eventualmente sostituite dovranno essere riconsegnate ad OZAF presso il proprio stabilimento entro 15 giorni dalla sostituzione, a cura e spese del Committente. In caso di mancata o ritardata restituzione, l'intervento di sostituzione effettuato da OZAF dovrà ritenersi non coperto da garanzia e il Committente sarà obbligato a pagare detto intervento secondo i prezzi e le tariffe di OZAF.

14.4 - Ricambi. Eventuali parti di ricambio coperte da garanzia saranno consegnate Franco Fabbrica (Incoterms 2000). Il Committente sarà tenuto al pagamento degli eventuali dazi doganali e di ogni altra tassa, spesa e imposta derivante dalla consegna delle parti di ricambio. OZAF fornirà tutte le istruzioni necessarie per consentire al Committente di provvedere autonomamente alla sostituzione della parte di ricambio. In alternativa, su richiesta scritta del Committente, da effettuarsi tramite apposito ordine, OZAF provvederà ad inviare propri tecnici specializzati per provvedere alla sostituzione delle parti di ricambio, alle tariffe che verranno comunicate da OZAF al momento della richiesta, addebitando al Committente le spese di viaggio, soggiorno, vitto, alloggio e trasporto.

14.5 - Condizioni ed esclusioni.

Le garanzie e i rimedi sopra previsti sono condizionati al corretto immagazzinamento, installazione, funzionamento e manutenzione del macchinario, in conformità alle istruzioni d'uso della Fornitrice.

OZAF non garantisce i propri prodotti e/o parti di essi, contro la normale usura e rottura né contro vizi o difetti derivanti, in via esemplificativa, da utilizzo del macchinario in condizioni ambientali particolarmente ostili, eccessivo funzionamento al massimo della capacità, avviamenti frequenti, corrosione e depositi di materiale originati da fluidi o da fatti accidentali, guasti causati da imperizie o negligenza dell'acquirente o dal trasporto, da cattiva conservazione dei materiali, da mancata immediata adozione da parte del Committente delle misure atte a contenere le eventuali disfunzioni, da interventi sul macchinario non autorizzati da OZAF, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Committente, da caso fortuito o forza maggiore.

La garanzia di OZAF è esclusa in caso di difetti derivanti da errori di montaggio e/o progettazione dovuti al Committente e/o a terzi.

La garanzia è esclusa per vizi e/o difetti verificatisi successivamente a riparazioni, sostituzioni, manomissioni o interventi di manutenzione e/o assemblaggio effettuate da soggetti non autorizzati da OZAF.

Sono escluse da garanzia le parti elettriche, elettroniche e pneumatiche.

La riparazione o sostituzione in garanzia sarà effettuata a condizione che il Committente sia in quel momento integralmente adempiente alle proprie obbligazioni. Il Committente non potrà sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni nei casi in cui invochi la presente garanzia.

Il Committente sarà tenuto a pagare secondo le tariffe OZAF tutti gli interventi derivanti da denunce di vizi e/o difetti che non risultassero coperti da garanzia.

14.6 - Esclusività. Le garanzie di cui sopra costituiscono l'unico ed esclusivo rimedio in caso di vizi e/o difetti della merce prodotta da OZAF. Deve ritenersi, pertanto, esclusa ogni altra garanzia eventualmente prevista per legge e ogni effetto da essa derivante, ivi inclusi, in via esemplificativa, la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno, nonché la sostituzione con altro prodotto acquistato da terzi.

Art. 15 . Limitazione di responsabilità

OZAF realizzerà il proprio macchinario in conformità alle specifiche tecniche indicate nell'offerta, con esclusione di qualsivoglia responsabilità in merito a difetti e/o malfunzionamenti dell'impianto nel quale il macchinario è destinato ad operare.

OZAF non sarà responsabile e non potrà essere considerata inadempiente ai propri obblighi contrattuali qualora l'adempimento di tali obblighi fosse ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, da fatti indipendenti dalla propria volontà o al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti, ordini, azioni od omissioni da parte di pubbliche autorità, incendi, condizioni atmosferiche avverse, terremoti, scioperi o agitazioni operaie, inondazioni, guerre, epidemie, sommosse civili, rivolte, ritardi nei trasporti o mancanza di mezzi di trasporto.

OZAF non sarà inoltre responsabile e non potrà essere considerata inadempiente ai propri obblighi contrattuali qualora l'adempimento di tali

obblighi fosse ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, da azioni od omissioni del Committente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato o ritardato invio a OZAF delle informazioni e/o della documentazione e/o dei materiali necessari per l'esecuzione della fornitura, nonché il mancato pagamento nei termini concordati. In caso di ritardo del Committente a quanto sopra, la data di consegna delle merci sarà prorogata per un periodo di tempo equivalente al ritardo stesso.

La responsabilità complessiva (contrattuale ed extracontrattuale) della Fornitrice riferibile alla merce fornita non potrà, in nessun caso, essere superiore al valore del contratto di fornitura. Deve, altresì, ritenersi esclusa ogni responsabilità di OZAF, in caso di utilizzo improprio della merce.

Ogni responsabilità di OZAF cesserà allo scadere del periodo di garanzia.

In nessun caso OZAF potrà essere chiamata a rispondere nei confronti del Committente o dell'utilizzatore finale del macchinario (eventuale cliente del Committente) dei danni derivanti da lucro cessante o perdita di profitto, perdita d'uso di macchinari e/o impianti, uso o acquisto di macchinari e/o impianti sostitutivi, fermo tecnico, perdita di produzione e perdita di ordini, danno di immagine, nonché di ogni altro danno che sia conseguenza indiretta del proprio inadempimento.

Il Committente si assume piena ed esclusiva responsabilità dell'ulteriore circolazione della merce fornita da OZAF e si obbliga a tenere indenne la Fornitrice da qualsiasi obbligazione risarcitoria proveniente da propri clienti con i quali abbia instaurato rapporti contrattuali aventi ad oggetto la merce fornita da OZAF.

Art. 16 . Risoluzione

In caso di inadempimento del Committente alle obbligazioni scaturenti dal contratto di fornitura oppure nel caso in cui le condizioni economiche del Committente si modifichino sostanzialmente, così come nel caso di uno o più protesti, di procedure esecutive o concorsuali, di accensioni di pegni e/o ipoteche, di messa in liquidazione, di insolvenza, di cessazione dell'attività, OZAF avrà facoltà di sospendere la lavorazione e/o la consegna del macchinario e di recedere dal contratto di fornitura previa comunicazione scritta da inviarsi con 7 giorni di preavviso. In tal caso, il Committente dovrà corrispondere a OZAF il corrispettivo per il macchinario ultimato, oltre all'eventuale risarcimento danni.

Art. 17. Proprietà industriale e informazioni riservate

La fornitura dei prodotti commissionati non comporta in nessun caso la cessione da parte di OZAF della licenza di sfruttamento in favore del Committente circa i diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti stessi.

Tutte le informazioni riservate relative ai prodotti forniti da OZAF ed in particolare il know-how, i procedimenti, le conoscenze tecniche, i segreti industriali, i progetti, le tecnologie, i disegni, i modelli, le soluzioni tecniche e le innovazioni adottate per la realizzazione della fornitura sono e rimangono di esclusiva proprietà di OZAF.

Tali informazioni riservate non dovranno essere divulgate a terzi e verranno trattate dal Committente con la massima diligenza e riservatezza.

Il Committente si impegna a non utilizzare, direttamente o indirettamente, le sopra citate informazioni riservate apprese nel corso del rapporto contrattuale se non per la stretta esecuzione del contratto stesso.

Il Committente si impegna altresì a non riprodurre direttamente o indirettamente i prodotti forniti da OZAF.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, OZAF avrà diritto di richiedere la cessazione immediata delle condotte violative dei suddetti obblighi oltre che il risarcimento dei danni subiti.

Art. 18. Foro Competente

Il contratto di fornitura sarà regolato ed interpretato secondo la Legge della Repubblica Italiana.

Per qualsiasi eventuale controversia insorgente tra le parti in relazione al contratto di fornitura, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Art. 3. (Realizzazione del prodotto); Art. 4. (Modifiche d'ordine); Art. 6. (Lavorazioni particolari – Rumorosità, sterilizzazione, fragilità); Art. 7. (Campionatura); Art. 8. (Collaudo); Art. 9 (Imballo, consegna e trasporto); Art. 10. (Riserva di proprietà); Art. 11. (Assistenza post-vendita); Art. 12. (Manutenzione); Art. 13. (Prezzi e pagamenti); Art. 14. (Garanzia); Art. 15 (Limitazione di responsabilità); Art. 16. (Risoluzione); Art. 17. (Proprietà industriale e informazioni riservate) Art. 18. (Foro competente).

Firma del Committente

Art. 18. Foro Competente

Il contratto di fornitura sarà regolato ed interpretato secondo la Legge della Repubblica Italiana.

Per qualsiasi eventuale controversia insorgente tra le parti in relazione al contratto di fornitura, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Firma del Committente

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano il Committente dichiara espressamente di accettare tutti gli Articoli contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Vendita ed in particolare gli articoli di seguito indicati: